

COMUNE DI FERRARA

Prot. Gen. n. 50402/2020

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL SOGGETTO ACCREDITATO PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA "SAN MARTINO"

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

COMUNE DI FERRARA (Piazza Municipio n. 2 - Codice Fiscale e partita IVA n. 00297110389) quale Soggetto Istituzionalmente Competente, nella persona della Dott.ssa Lucia Bergamini nata a Ferrara il 03/07/1956, domiciliata per la carica in Corso Giovecca n.203, Ferrara, Dirigente del Settore Servizi alla Persona, del Comune di Ferrara la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune C.F. e P. IVA 00297110389, che rappresenta ai sensi degli Atti del Sindaco del Comune di Ferrara PG n. 159083 del 18 dicembre 2019 nonché in ottemperanza alla vigente Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali relative al Piano per la salute e il benessere sociale, al governo integrato delle politiche socio-sanitarie e alla gestione del FMA dal Distretto Centro Nord sottoscritta tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" (Comuni di Copparo, Berra e Ro ORA RIVA DEL PO, Tresigallo e Formignana ORA TRESIGNANA) il Comune di Jolanda di Savoia e l'Azienda U.S.L. di Ferrara, approvata con atto del Consiglio Comunale in data 25/06/2012 con PG. 40344/2012 ed in particolare l'art. 12 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua il Comune di Ferrara – Comune capofila - quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento e demanda al Dirigente del Servizio Salute e Politiche Socio-Sanitarie di tale Comune (ora Settore Servizi alla Persona) il rilascio delle concessioni di accreditamento;

E

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA, Dott. Renato Cardelli domiciliato per la carica in Ferrara – Via Cassoli n. 30 in qualità di Direttore del Distretto Centro Nord il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 in forza della delibera n. 96 DEL 21.06.2016 del Direttore generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO E FUNZIONI DI ATTUAZIONE E GESTIONE NELL'ORDINAMENTO DELL' AZIENDA USL DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165 E S.M.I.";

E

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA, Dott.ssa Annamaria Ferraresi domiciliata per la carica in Ferrara – Via Cassoli n. 30 in qualità di Direttore del Distretto Ovest la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 in forza della delibera n. 96 DEL 21.06.2016 del Direttore

generale dell'Azienda USL di Ferrara ad oggetto: "APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO E FUNZIONI DI ATTUAZIONE E GESTIONE NELL'ORDINAMENTO DELL' AZIENDA USL DI FERRARA, AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165 E S.M.I.";

E

SERENA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con sede in FERRARA Via Boschetto n. 26, codice fiscale e Partita IVA n. 00975280389, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Claudio Dusi, nato a Bovolone (VR) il 30/01/1958, domiciliato per la carica in Ferrara, Via Boschetto n. 26 (di seguito denominato Gestore)

congiuntamente denominate "Le Parti";

PREMESSO

che le norme principali del quadro normativo entro cui si colloca il presente contratto sono le seguenti (con le loro eventuali successive modifiche ed integrazioni):

- la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.1999 n. 2581, "Progetto regionale demenze: approvazione linee regionali e primi interventi attuativi. Assegnazione finanziamenti Aziende Unità sanitarie locali";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.02.2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1.03.2000, n. 564 "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n.34";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25.02.2002 n. 295, "Recepimento del DPCM 29.11.2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza";
- la Legge Regionale 12.03.2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale 23.12.2004 n. 27, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 09.10.2006 n. 1398 "Accordo Regionale, in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 23 Marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 16.04.2007 n. 509, "Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29.05.2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e successive modificazioni";
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna 25.06.2007 n. 7, "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti" e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02.07.2007 n. 1004, "Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e D.G.R. 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 30.07.2007 n. 1206, "Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della Deliberazione G.R. 509/2007";

- la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna 22.05.2008 n. 175 “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010”;
- DGR 2068/2004: “il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta. Prime indicazioni”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20.04.2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi dell’art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 219/2010 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
- la Determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali, 10.02.2010, n. 1102, “Schemi tipo per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento transitorio e provvisorio ai sensi della DGR 514/2009”;
- la determina 2023/2010 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali o successive modifiche: “Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 28.03.2011, n. 390 “Accreditamento dei servizi socio-sanitari: attuazione dell’art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale,10.12.2012, n. 1899 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;
- la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 117 del 18/06/2013 “Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo Sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284). (Prot. n. 25918 del 18/06/2013)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 09.12.2013 n.1828 “Seconda modifica della Dgr 514/2009. Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art.23 della l.r. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10.03.2014, n. 292 “Adeguamento remunerazione servizi socio-sanitari accreditati”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, del 07.07.2014 n.1018 “Modifica Dgr 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell’OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.11.2014, n.1800 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi socio-sanitari accreditati: atti conseguenti”;
- la nota Regionale PG. 188289 del 23.03.2015 avente per oggetto “Aggiornamento su accreditamento dei servizi socio-sanitari e programmazione FRNA”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15.06.2015 n. 715 “Accreditamento Socio-Sanitario: modificazioni e integrazioni”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 06.10.2015 n.1423 “Integrazioni e modifiche alla DGR 564/2000 in materia di autorizzazione al funzionamento”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29.02.2016 n.273 “Approvazione Sistema di

remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e definitivamente”.

●Il Protocollo d'intesa tra Azienda USL di Ferrara, i Comuni della Provincia di Ferrara, la Provincia di Ferrara per la riorganizzazione delle attività socio-sanitarie in area disabili adulti, approvato dalla CTSS di Ferrara in data 14 novembre 2011;

RICHIAMATO quanto segue:

●il Contratto di Servizio tra Associazione dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello, ASP “Centro Servizi alla Persona” e Azienda USL di Ferrara per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio-sanitari approvato dal Consiglio Comunale di Ferrara il giorno 11/06/2012 di PG. n. 23424

●la convenzione per l'esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali relative al Piano per la salute e il benessere sociale, al governo integrato delle politiche socio-sanitarie e alla gestione del FRNA del Distretto Centro Nord sottoscritta tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Unione dei Comuni “Terre e Fiumi” (Comuni di Copparo, Berra e Ro ORA RIVA DEL PO, Tresigallo e Formignana ORA TRESIGNANA) il Comune di Jolanda di Savoia e l'Azienda U.S.L. di Ferrara, approvata con atto del Consiglio Comunale in data 25/06/2012 con PG. 40344/2012 ed in particolare l'art. 12 che, ai sensi della DGR 514/2009 (punto 3 dell'allegato 1), individua il Comune di Ferrara – Comune capofila - quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento e domanda al Dirigente del Servizio Salute e Politiche Socio-Sanitarie di tale Comune (ora Settore Servizi alla Persona) il rilascio delle concessioni di accreditamento;

●l'accordo di programma approvato con Deliberazione della Giunta comunale del 31/07/2015 di PG. n. 79609 relativo al piano per la salute ed il benessere sociale 2009/2011 prorogato fino al 2015

●la Deliberazione della Giunta comunale del 02/08/2016 di PG. n. 87829 “Approvazione del piano attuativo per la salute ed il benessere sociale del distretto Centro Nord annualità 2016”

●la Deliberazione della Giunta comunale del 25/06/2018 di PG n.71898 “Approvazione del piano attuativo per la salute ed il benessere sociale del distretto Centro Nord delle annualità 2018/2020.

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale di “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL SOGGETTO ACCREDITATO PER LA GESTIONE IN RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA "SAN MARTINO”.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RICHIAMATO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la Committenza Comune di Ferrara, Settore Servizi alla Persona: Dott. Daniele Battaglioli;

- per la Committenza AUSL - Distretto Centro Nord e Distretto Ovest: il Dirigente Area Disabilità Adulti Dipartimento Cure Primarie: Dott.ssa Laura Luongo; e-mail l.luongo@ausl.fe.it

- per il Gestore: il Coordinatore Area Organizzativa: Dott.ssa Beatrice Cavalieri, Via Boschetto n.26

- Ferrara, e-mail info@coopserena.it

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del Centro Socio-Riabilitativo Diurno per disabili “San Martino”, sito in via Chiesa, 249 San Martino - Ferrara, che si compone di

n. 25 posti autorizzati al funzionamento, di cui n. 22 accreditati e contrattualizzati con le seguenti modalità:

- n. 20 posti in accoglienza riservate al distretto CENTRO-NORD di Ferrara;
- n. 2 posti in accoglienza riservate al distretto OVEST di Ferrara.

Annualmente, con preavviso di tre mesi, la committenza indicherà formalmente al gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato. L'Unione, i Comuni e l'Azienda USL, quali soggetti committenti, si riservano la possibilità di chiedere la fornitura di un volume di prestazioni o posti inferiori o superiori rispetto a quelli accreditati, rispetto ai volumi di attività definiti nei provvedimenti di accreditamento, tenendo conto del fabbisogno rideterminato annualmente in sede di programmazione socio-sanitaria e della sostenibilità complessiva della rete dei servizi.

Il servizio in oggetto dovrà prevedere l'apertura di 231 giorni all'anno.

La Committenza richiede l'effettiva apertura del servizio di ore 7 al giorno, salvo diverso accordo tra le Parti per l'apertura fino a 8 ore.

Il soggetto gestore, per favorire l'autonomia e l'indipendenza della persona disabile, nonché per sostenere la capacità di cura ed accoglienza da parte delle famiglie, su richiesta della committenza, dovrà garantire l'apertura straordinaria, oltre i 231 giorni suddetti ed indicativamente nel periodo estivo, per casi di particolare bisogno, salvo che il numero dei casi accolti sia adeguato a mantenere la sostenibilità economica e finanziaria del servizio.

Potranno essere altresì attivate accoglienze temporanee di sollievo nei giorni di assenza programmata degli ospiti inseriti a tempo prolungato; in tal caso non sarà riconosciuta la quota per il mantenimento del posto, per il solo periodo dell'accoglienza temporanea.

I posti accreditati ma non utilizzati con il contratto di servizio, anche in virtù di quanto sopra richiamato (variazioni nel volume delle prestazioni in seguito alla riprogrammazione) sono nella piena disponibilità del ente gestore e possono essere da questo utilizzati in regime di libero mercato secondo le modalità applicate per i posti autorizzati non accreditati, ai sensi di quanto disposto dalla DGR 292/2014 allegato 2 e dalla DGR 564/2000 e s.m.i. .

Le parti convengono che i posti autorizzati al funzionamento o accreditati ma provvisoriamente non utilizzati dall'Area disabilità adulti del Dipartimento Cure Primarie, previa autorizzazione della Direzione Attività Socio-Sanitarie e dell'Ufficio di Piano, per un tempo determinato di un anno, eventualmente rinnovabile, possono essere utilizzati dal Dipartimento Assistenziale integrato Salute Mentale – Dipendenze Patologiche, per utenti dell'area Psichiatria adulti e Neuropsichiatria infantile (minori disabili 14-17 anni) alle stesse tariffe e con le stesse modalità previste dalle norme in materia di accreditamento. L'inserimento potrà avvenire solo in seguito a valutazione della compatibilità della struttura con le esigenze assistenziali dell'utente. La classificazione di tali utenti sarà fatta dall'UVM area disabilità adulti.

L'Azienda USL di Ferrara proprietaria dell'immobile sito in via Chiesta n. 249, San Martino – Ferrara, e il soggetto gestore hanno sottoscritto un atto di concessione onerosa precaria d'uso per la regolamentazione della disponibilità dell'unità immobiliare in cui viene svolto il Servizio di Centro Socio-Riabilitativo Diurno per disabili “San Martino”.

ART. 3 – DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01/01/2020 fino al 31/12/2024;

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto potrà essere rinnovato in applicazione della normativa sull'accREDITAMENTO definitivo della Regione Emilia-Romagna.

3. Annualmente, sulla base della programmazione territoriale e delle disposizioni regionali in materia di accreditamento, il presente Contratto potrà essere aggiornato in accordo tra le Parti.

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore deve realizzare il servizio accreditato assicurando i requisiti e le prestazioni previste dalla normativa regionale sull'accreditamento definitivo e dal presente Contratto.

2. Il Gestore fornirà il servizio accreditato per i posti previsti all'art. 2.1.

3. Per quanto riguarda il Centro Socio-Riabilitativo Diurno per disabili "San Martino" si precisa quanto segue:

3.1 il Gestore deve assicurare agli utenti del Centro Socio-Riabilitativo Diurno per disabili le prestazioni socio-assistenziali specificamente previste dalla normativa regionale vigente, in materia di funzionamento delle strutture diurne e di prestazioni sociali e sanitarie garantendo agli utenti l'attuazione dei PEAI, definiti ed aggiornati dalle équipe operanti nella struttura e assicurando tutto quanto previsto dal presente Contratto di Servizio;

3.2 i PEAI sono definiti ed aggiornati sulla base del progetto di vita e di cure elaborato dal responsabile Area Disabilità Adulti e dal responsabile del Servizio Sociale e tengono conto della valutazione multidimensionale e della certificazione di non autosufficienza.

ART. 5 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati da:

- le vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- la Carta dei servizi del Centro Socio-Riabilitativo Diurno per disabili;
- da tutto quanto previsto nel presente Contratto.

2. Il Gestore è in possesso della Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

In particolare, nella Carta dei servizi saranno descritti:

- le modalità ed i criteri di accesso alle prestazioni;
- le modalità di erogazione, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- le attività ed i servizi erogati ricompresi nella retta;
- le attività ed i servizi garantiti a richiesta non ricompresi nella retta, con l'indicazione delle relative tariffe;
- le modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- gli indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami.

La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del Gestore nei confronti degli utenti stessi.

3. Il Gestore assicura una politica complessiva di qualificazione del personale e del lavoro – selezione, accompagnamento, formazione permanente, sviluppo, integrazione interprofessionale per garantire la qualità del servizio e la tutela dei diritti delle persone.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà disposta dal responsabile Area Disabilità Adulti Dipartimento Cure Primarie Azienda USL di Ferrara congiuntamente al responsabile del Servizio Sociale dei Comuni o degli Enti da essi delegati, previa definizione del Progetto di vita e di cure, sulla base di apposite graduatorie predisposte secondo il regolamento aziendale. A tale proposito si fa esplicito richiamo al vigente regolamento per l'accesso degli utenti disabili presso Centri Socio-Riabilitativi Diurno per disabili che sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" dell'Azienda USL di Ferrara.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.

1. L'ammissione, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, verrà comunicata al servizio unicamente in forma scritta.

2.L'ammissione degli utenti ai posti non accreditati verrà effettuata dal soggetto gestore in base ai propri Regolamenti.

Art. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto, le prestazioni e/o forniture descritte nei commi seguenti.

a) Integrazione con i servizi sanitari, socio-sanitari del territorio: si fa rinvio ai protocolli e procedure operative ad uso del Dipartimento Cure Primarie che saranno pubblicati nell'apposita pagina del sito istituzionale al fine di realizzare la completa condivisione degli stessi con gli enti gestori. Tale pagina sarà accessibile dall'ente gestore mediante la creazione di apposite credenziali di accesso. L'Azienda USL di Ferrara comunicherà gli aggiornamenti dei protocolli e delle procedure.

b) Assistenza medico-generica:

Il Servizio di Continuità Assistenziale (emergenza territoriale 118) dell'Azienda USL di Ferrara si impegna a garantire l'attività all'interno della struttura e in itinere, durante gli accompagnamenti casa-centro e centro-casa o per finalità ricreative e socializzanti.

c) Assistenza specialistica: L'Azienda USL di Ferrara, assicura agli ospiti non autosufficienti del Centro Socio-Riabilitativo Diurno per disabili, assistenza specialistica programmata, sulla base delle effettive esigenze valutate dal MMG.

Circa le modalità operative, si fa rinvio a quanto indicato al punto a) del presente articolo.

d) Assistenza protesica: L'Azienda USL si impegna ad assicurare l'assistenza protesica agli utenti aventi diritto a presidi personalizzati di cui all'elenco 1 del Nomenclatore tariffario ai sensi del DM 332/1999.

La Struttura deve disporre di una propria dotazione di presidi per assicurare l'assistenza protesica non personalizzata ai propri ospiti.

Circa le modalità operative, si fa rinvio a quanto indicato al punto a) del presente articolo.

e) Assistenza infermieristica:

Fino all'adozione di eventuali provvedimenti di modifica della materia si applicano le modalità di erogazione di seguito indicate. Eventuali nuove modalità saranno oggetto di appendice al presente contratto.

L'Azienda USL si impegna ad assicurare l'assistenza infermieristica nella misura di un infermiere nel rapporto minimo di 1 ora alla settimana sino a 14 utenti e di 2 ore settimanali per 15 o più utenti, per assicurare la partecipazione alla definizione dei PAI o dei PEI e la valutazione della necessità di interventi infermieristici, ed in aggiunta deve essere assicurata la presenza di infermieri per il tempo necessario a garantire quanto previsto dai PAI o dai PEI e per l'assistenza indiretta correlata.

Presso il CSRD San Martino sono garantite, sulla base delle valutazioni svolte dal Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda USL di Ferrara, n. 4 ore di assistenza infermieristica alla settimana.

Eventuali sopraggiunte diverse esigenze, a fronte di mutate necessità assistenziali degli ospiti, adeguatamente motivate, dovranno essere inviate al Dipartimento Cure Primarie, area Disabilità Adulti, che provvederà, con la Direzione Infermieristica, ad effettuare le valutazioni del caso congiuntamente all'ente gestore ed alla relativa autorizzazione che formerà appendice del presente contratto.

L'Azienda U.S.L. rimborserà la quota oraria definita dalla Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 (detto rimborso si intende al netto di IVA, se dovuta).

Il suddetto importo esprime il limite massimo di riconoscibilità del costo della figura professionale in argomento; tale riconoscimento avverrà sempre e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate per quantità orarie.

La liquidazione a ciascun soggetto gestore, sulla base di formale documentazione probatoria, avverrà mensilmente.

L'attività infermieristica deve integrarsi, all'interno del CSRD con lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.

f) Assistenza riabilitativa:

Fino all'adozione di eventuali provvedimenti di modifica della materia si applicano le modalità di erogazione di seguito indicate. Eventuali nuove modalità saranno oggetto di appendice al presente contratto.

Deve essere prevista la presenza di un fisioterapista nel rapporto minimo di 1 ora alla settimana sino a 14 utenti e di 2 ore settimanali per 15 o più utenti, per assicurare la partecipazione alla definizione dei PAI o dei PEI e la valutazione della necessità di interventi riabilitativi, ed in aggiunta deve essere assicurata la presenza di terapisti della riabilitazione per il tempo necessario a garantire quanto previsto dai PAI o dai PEI e per l'assistenza indiretta correlata.

Presso il CSRD San Martino è garantita l'assistenza riabilitativa al bisogno previa richiesta e sulla base delle valutazioni svolte dal Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda USL di Ferrara.

Eventuali sopraggiunte diverse esigenze a fronte di mutate necessità assistenziali degli ospiti, adeguatamente motivate, dovranno essere inviate al Dipartimento Cure Primarie, area Disabilità Adulti, che provvederà, con la Direzione Infermieristica, ad effettuare le valutazioni del caso congiuntamente all'ente gestore e alla relativa autorizzazione che formerà appendice del presente contratto.

L'Azienda U.S.L. rimborserà la quota oraria definita dalla Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 (detto rimborso si intende al netto di IVA, se dovuta).

Il servizio riabilitativo viene effettuato a mezzo di personale messo a disposizione dal soggetto gestore in relazione ai rispettivi ambiti gestionali nel limite minimo di ore annue effettive come sopra definito.

Il suddetto importo esprime il limite massimo di riconoscibilità del costo della figura professionale in argomento e tale riconoscimento avverrà sempre e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate per quantità orarie.

La liquidazione a ciascun soggetto gestore, sulla base di formale documentazione probatoria, avverrà mensilmente.

L'attività riabilitativa deve integrarsi, all'interno del CSRD, con lo svolgimento delle attività socio-assistenziali.

g) Trasporti: Il soggetto gestore garantisce agli utenti trasporti per finalità ricreative e socializzanti secondo quanto previsto dai rispettivi PAI/PEI.

I costi afferenti sono compresi nel costo del servizio in quanto rientranti tra i fattori di produzione remunerati con il costo di riferimento per il servizio accreditato.

ART. 8 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO Centro Socio- Riabilitativo Diurno per disabili

1. La remunerazione del servizio di Centro Socio-Riabilitativo Diurno per disabili accreditato, oggetto del presente Contratto, è assicurata:

- a. dalla quota di tariffa regionale per il servizio accreditato, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza nella misura dell'80% della tariffa fissata dalla normativa regionale;
- b. dalla quota di tariffa a carico del Comune/utente per il restante 20%. All'interno di tale quota è da ricomprendersi il contributo dovuto dagli utenti, eventualmente assunto a proprio carico dal Comune (in misura totale o parziale), per gli assistiti in condizioni economiche disagiate;
- c. attraverso il rimborso, da parte dell'AUSL, delle prestazioni sanitarie, a carico del Bilancio dell'AUSL (Fondo Sanitario Regionale).

La tariffa regionale e la quota massima di contribuzione (quota utente/Comune) sono definite dal comitato di distretto nel rispetto della normativa vigente in materia di accreditamento. La quota di tariffa a carico dell'utente è attualmente fissata in Euro 11,30 (IVA compresa), eventuali variazioni saranno oggetto di appendice al presente contratto.

2. I costi relativi ad ulteriori forniture o prestazioni richieste al Gestore dalla Committenza e non

previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale sono calcolati e remunerati separatamente sulla base di specifici accordi che intercorreranno preventivamente tra le parti e comunque previa produzione della documentazione relativa agli oneri sostenuti.

3. Ai fini della rendicontazione mensile delle presenze e delle spese sanitarie si deve tenere conto di quanto indicato dalla DGR 514/2009 e dalle indicazioni fornite dal Dipartimento Cure Primarie e che saranno pubblicate nell'apposita pagina del sito web istituzionale.

4. In caso di assenza con mantenimento del posto letto (conseguente a malattie, ricoveri ospedalieri, ingressi effettivi in struttura posticipati rispetto alla data di autorizzazione all'ammissione, o comunque assenze programmate, concordate con il Gestore) si prevede, per ogni giornata di assenza, il versamento di una quota della retta a carico degli ospiti pari al 40% della retta giornaliera ed il riconoscimento pari al 40% della tariffa a carico del FRNA, di norma, fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi (corrispondenti a 6 settimane di apertura del servizio). Le assenze programmate per periodi di vacanza anche superiori a 30 giorni consecutivi saranno rimborsate secondo le percentuali sopra riportate, previa comunicazione del soggetto gestore al Servizio Sociale inviante. Saranno riconosciuti per intero il primo giorno di ricovero ospedaliero e il giorno di reingresso in struttura.

8.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità della tariffa e delle quote di contribuzione relative ai posti della del Centro Socio-Riabilitativo Diurno per disabili è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento regionale per il servizio accreditato;
- della valutazione del livello assistenziale degli utenti ai sensi della Determina 2023/2010 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali o successive modifiche;
- degli elementi di flessibilità previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento.

2. La determinazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata dal Comune di Ferrara quale Soggetto Istituzionalmente competente.

La quantificazione del costo di riferimento del servizio, articolato nella tariffa a carico del FRNA e nella quota a carico dell'utente/Comune, prevede la valutazione del costo del lavoro e degli elementi di flessibilità ai sensi della normativa vigente.

Il costo di riferimento del servizio viene quindi ridefinito in esito alla valutazione annuale del livello assistenziale degli utenti accolti e per effetto degli elementi di flessibilità gestionale sopra citati. Sulla base del PEAI definito il costo del servizio sarà così determinato:

- diminuzione di una quota del 20% del costo per il livello moderato (liv. D) nel caso di bisogni socio-educativi lievi;
- aumento di una quota fino ad un massimo del 40% del livello completo (liv. B) in caso di presenza di disturbi comportamentali e bisogni socio-assistenziali ed educativi complessi.

8.2. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO

1. In considerazione del fatto che nell'allegato A alla DGR 273/2016, tra i fattori di costo del Centro Socio-riabilitativo Diurno per disabili non è stata valorizzata la fornitura del servizio di accompagnamento da casa verso il servizio e viceversa e che, pertanto, tale elemento risulta aggiuntivo rispetto al costo di riferimento e che tale costo deve essere valorizzato a parte in sede di contratto di servizio, il costo del servizio di accompagnamento viene pertanto determinato in € 31,20 giornalieri, comprensivi di IVA se dovuta, da corrispondersi solo in caso di effettiva fruizione del servizio, come da decisione del Comitato di Distretto del Distretto CENTRO-NORD di Ferrara. Eventuali variazioni della tariffa saranno oggetto di apposita appendice al presente contratto.

2. Il costo di cui al comma precedente può essere aggiornato annualmente a seguito di specifica richiesta del soggetto gestore, adeguatamente documentata. Per la revisione del costo si farà riferimento all'indice ISTAT FOI, ad eventuali aumenti del costo del lavoro determinati dal rinnovo del CCNL applicato e a variazioni straordinarie dei fattori produttivi. La determinazione dell'incremento viene effettuata dalla Committenza.

3. Il costo del servizio di accompagnamento di cui al comma 1, si intende a carico del FRNA per il 50% e dell'utente/Comune per il rimanente 50%.

8.3. FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

1. La Committenza attiva, tramite l'Ufficio di Piano, il necessario flusso informativo con il Gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. La Committenza può predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria rispettando i limiti temporali stabiliti dalla Committenza.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il Gestore deve comunicare le eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.

8.4 VALUTAZIONE DEGLI UTENTI

Al fine di aggiornare annualmente la valutazione del livello assistenziale degli utenti e, conseguentemente, l'importo delle tariffe, il Gestore e i Committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.

8.5 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A CARICO DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

1. La quota di tariffa a carico del FRNA è calcolata sulla base delle valutazioni degli ospiti effettuata dall'équipe del soggetto gestore e validata dalla UVM territorialmente competente, nonché della valutazione degli elementi di flessibilità dichiarati dal Gestore.

2. l'Azienda USL in qualità di Ente gestore del FRNA, si impegna:

- ad aggiornare, annualmente con proprio provvedimento che sarà pubblicato sull'apposita pagina web del sito istituzionale, l'ammontare della tariffa, nel rispetto della normativa vigente;
- a trasferire al Gestore le tariffe dovute in relazione al presente Contratto, sulla base di rendiconti mensili inoltrati dal Gestore stesso, anche tramite sistema informativo socio-sanitario, in cui dovranno essere evidenziati l'elenco nominativo e le giornate di effettiva presenza degli ospiti non autosufficienti, la data di ingresso, le eventuali giornate di ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni derivanti da decessi, dimissioni, trasferimenti, l'importo complessivamente dovuto ed ogni altra informazione si rendesse necessaria.

Il Gestore deve inoltre assicurare, se richiesto, l'inoltro dell'elenco nominativo delle persone impiegate nel Centro Socio-Riabilitativo Diurno per disabili, del personale in turno, corredato da relativa qualifica professionale, con attestazione delle ore lavorative effettuate.

Il trasferimento di quanto dovuto sarà effettuato entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della corretta rendicontazione.

8.6 RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI AUSL

1. L'Azienda USL, rimborserà al Gestore le prestazioni sanitarie di cui all'art.7, che dovranno essere fornite direttamente dal Gestore stesso.

I rimborsi saranno effettuati sulla base degli oneri effettivamente sostenuti e corrisposti, dal soggetto Gestore, secondo quanto previsto dai CCNL per il tempo pieno, previa documentata certificazione. Non sarà ammesso un rimborso superiore al costo orario omnicomprensivo definito dalla Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 (detto rimborso si intende al netto di IVA, se dovuta).

2. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal Gestore verrà liquidato dall'Azienda USL entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento di regolare nota di richiesta che il

Gestore emetterà mensilmente, unendo alla stessa note e rendiconti, in cui dovranno essere evidenziate:

- le spese sostenute per le prestazioni in argomento;
- le ore effettivamente prestate.

3. Le note dovranno essere inoltrate mensilmente al servizio bilancio, ai fini della relativa liquidazione.

8.7 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI TARIFFA A CARICO DELL'UTENTE/COMUNE

1. La disciplina e la determinazione della quota di tariffa a carico dell'utente/Comune compete all'Amministrazione Comunale, nell'ambito degli indirizzi della Regione.

2. L'utente deve provvedere al pagamento della quota di tariffa a proprio carico direttamente al Gestore. Il Comune competente, e per esso l'ASP o l'ASSP, sulla base del regolamento comunale vigente in materia di compartecipazione da parte degli utenti ai costi dei servizi socio-sanitari della popolazione disabile, può riconoscergli un contributo ad integrazione della quota di tariffa dovuta. In questo caso la determinazione della quota a carico dell'utente e del contributo comunale, e del loro aggiornamento, è effettuata dal Servizio Sociale competente, in base all'applicazione del citato Regolamento.

Il Comune competente, prima dell'accesso dell'utente al servizio, direttamente o tramite l'Azienda Servizi alla Persona o l'Azienda Speciale Servizi alla Persona, provvede altresì a dare comunicazione al Gestore di quanto dovuto dall'utente (sia nel caso in cui l'intera quota di tariffa sia a suo carico sia nel caso in cui benefici di un contributo comunale).

8.8 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI TARIFFA DOVUTE DALL'UTENTE

1. Il Gestore provvederà alla riscossione delle quote di tariffa dovute dagli utenti del CSRD, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- non può richiedere agli utenti quote aggiuntive per servizi/interventi già ricompresi nel costo di riferimento;
- la quota di tariffa è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- eventuali anticipi della quota di tariffa a carico degli ospiti, a titolo cauzionale, non possono essere superiori ad una mensilità della quota di partecipazione alla spesa da parte dell'utente.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di tariffa da parte degli utenti, il Gestore mette a disposizione diverse modalità di pagamento inclusa la domiciliazione bancaria.

3. L'utente che non paga la quota a suo carico entro il termine indicato è considerato moroso. Il Gestore o suo incaricato invia all'utente moroso, ai suoi famigliari o all'amministratore di sostegno, un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, avente valore di costituzione in mora.

Nel sollecito il Gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, in attuazione del principio di corresponsabilità sancito dalla DGR 715/2015, il Gestore provvederà ad informare il Servizio Sociale competente che l'utente risulta moroso.

Il Servizio Sociale avrà a disposizione 20 giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale, familiare, concedere un contributo integrativo.

Qualora l'intervento del Servizio Sociale non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento di aiuto e l'insolvenza dell'utente permanga, il Gestore potrà intraprendere il recupero del credito per le vie legali o normativamente ammesse.

All'utente moroso, il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e gli interessi legali.

Il Gestore aggiorna costantemente il Comune di riferimento, e per esso l'ASP o l'ASSP, sugli sviluppi dell'attività di recupero del credito, al fine di consentire la valutazione tempestiva di eventuali peggioramenti della situazione socio-economica dei debitori e di attivare eventuali

percorsi ritenuti idonei.

4. Nel caso in cui l'utente benefici di contributo comunale ad integrazione del pagamento della quota di tariffa, il Comune competente, e per esso l'ASP o l'ASSP, provvederà a liquidare al Gestore, il contributo riconosciuto dietro presentazione di rendiconti mensili che dovranno pervenire direttamente al Comune competente, e per esso all'ASP o all'ASSP.

ART. 9 - TERMINI DI PAGAMENTO

1. I Comuni Committenti e l'Azienda USL di Ferrara provvedono a liquidare quanto dovuto al Gestore entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti sopra citati, salvo interruzione degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche.

2. Nel caso di contestazioni da parte della Committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della lettera di contestazione e riprendono a decorrere con la definizione della pendenza.

ART. 10 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al Gestore per consentire l'opportuna informazione all'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive (manutenzioni, disinfestazioni programmate, ecc.) devono essere concordate tra le parti. A tale scopo il Gestore deve acquisire l'assenso del Committente in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:

- il Gestore comunica ai Committenti, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le motivazioni e la durata della riduzione, indicando le misure alternative e le attività necessarie a supplire alla riduzione temporanea del servizio in modo da trovare una soluzione condivisa tra le parti;

- dopo aver acquisito l'assenso dei Committenti il Gestore dovrà dare adeguata informazione agli utenti almeno 30 giorni prima dell'inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure alternative che saranno attivate.

6. Ove possibile, il Gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che avverranno con le modalità di cui al punto precedente.

7. I Committenti possono concedere termini inferiori in relazione alla motivazione della riduzione.

8. In caso di riduzione dei livelli assistenziali e/o alberghieri per cause imputabili al Gestore al di fuori di quanto previsto nei punti precedenti, verrà addebitata una penale corrispondente ad una decurtazione pari al 50% della remunerazione del servizio accreditato da rapportarsi alla durata dell'interruzione.

9. In caso di sciopero del personale del Gestore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni.

In caso di proclamazione di sciopero del personale il Gestore si impegna a garantire il contingente

di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della normativa vigente in materia e degli eventuali Accordi locali stipulati tra Organizzazioni Sindacali e di categoria.

10. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. Il Gestore è tenuto comunque a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

ART. 11- RISORSE UMANE

1. Per il personale messo a disposizione dal Gestore dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

2. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Contratto deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi stessi, per garantire il migliore livello qualitativo professionale possibile.

3. Il Gestore, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto di servizio, inoltre:

- provvede alla sostituzione del personale assente per qualunque ragione in modo che siano sempre rispettati i parametri di personale, nel rispetto delle direttive regionali citate in premessa;
- garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci lavoratori se società cooperativa.

4. Il personale deve essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale.

5. Il Gestore può inserire, sulla base della normativa vigente, a scopo di tirocinio, allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio stesso, nonché afferenti ad altre attività formative e di insegnamento di "integrazione didattica" propedeutiche o analoghe alle stesse, verificandone o provvedendo di volta in volta alla necessaria copertura assicurativa.

Qualora intenda attivare progetti che prevedono l'impiego di singoli cittadini non afferenti ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni, il Gestore è tenuto a garantire direttamente la copertura assicurativa.

Le attività delle persone in Servizio Civile Volontario, dei volontari e delle persone inserite in progetti di lavoro socialmente utili devono essere considerate aggiuntive rispetto a quelle svolte dagli operatori professionali del Gestore, sulla base dei PAI e delle attività programmate.

Il Gestore deve coordinare l'attività dei volontari, compresi quelli del Servizio Civile, per renderla coerente ed integrata con le modalità organizzative del servizio.

Il Gestore promuove azioni formative rivolte ai soggetti sopra indicati anche consentendo la partecipazione a momenti formativi rivolti al proprio personale.

Il Gestore è tenuto altresì a comunicare alla Committenza i progetti attivati ed a fornire riscontro annuale.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente, si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai suoi collaboratori a qualunque titolo. Il gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.

L'accertata violazione da parte del Gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente

contratto. L'eventuale inadempienza sarà accertata in contraddittorio fra le parti.

ART. 13- MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di servizio verrà effettuato dalla Committenza secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile gestionale;
- relazione annuale del Gestore relativa al servizio che evidenzia in particolare gli obiettivi raggiunti;
- richiesta al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale o ad altra équipe di esperti, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e del rispetto del progetto di vita e di cure nonché del PEAI;
- incontri dedicati;
- verifiche dirette da parte di propri rappresentanti.

2. Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una penale come previsto all'art.13.

3. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

4. L'Azienda USL si riserva di definire per le parti di propria competenza le modalità di verifica del rispetto dei requisiti sanitari nonché della corretta applicazione di quanto disposto nel merito.

ART.14- SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo. L'Istituzione competente provvede a darne tempestiva e formale comunicazione agli altri sottoscrittori per i rispettivi adempimenti.

2. Qualora venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del Gestore, i Committenti dovranno darne diffida scritta allo stesso contestando l'addebito e fissando un termine per le eventuali controdeduzioni.

3. La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati, il termine per eventuali controdeduzioni ed il termine per l'adempimento.

4. Entro il termine indicato, il Gestore dovrà provvedere all'adempimento.

5. Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

6. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per il Committente di richiedere il risarcimento derivante dal maggior danno, evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:

€ 500,00 per ogni inadempienza per la mancata sostituzione di un operatore, per più operatori l'importo sarà proporzionalmente determinato;

€ 1.000,00 per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse rispetto a quanto dichiarato;

€ 1.000,00 per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del Gestore;

da € 500,00 ad € 2.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento, qualora lo stesso riguardi:

- carenze igieniche;
- carenze negli aspetti alberghieri e di cura alla persona;
- carenze delle manutenzioni a carico del Gestore;
- qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o

arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale; da € 500,00 ad € 2.000,00, in relazione alla gravità, per ogni inadempienza degli obblighi assunti con il presente Contratto.

7. In caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione la Committenza potrà risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti compresi quelli relativi all'immagine, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dai Committenti per la prosecuzione del servizio.

ART.15- MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- e) modifica del sistema di accesso ai servizi;
- f) variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. A norma dell'articolo 1373 Cod. Civ., la Committenza può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la Committenza contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali come previsto all'art 13;
- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In simili casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori oneri che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.

3. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

4. Il Gestore può recedere anticipatamente dal predetto contratto dandone comunicazione formale alla Committenza almeno tre mesi prima. Il Gestore deve garantire il servizio per il periodo necessario all'espletamento da parte della Committenza delle procedure per l'individuazione di un nuovo gestore, nel rispetto della normativa regionale in materia di accreditamento senza soluzione di continuità.

5. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, in conformità con eventuali nuove disposizioni regionali in materia di accreditamento.

ART. 16- FLUSSI INFORMATIVI

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei tempi e con le modalità definite dalla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto nel programma regionale di

attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009 (Flusso FAR).

2. Il Gestore assicura altresì l'assolvimento di ogni debito informativo richiesto dalla Regione Emilia-Romagna (tra cui le schede SIPS), da altre Istituzioni e dalla Committenza.

3. Nel caso di verifica, da parte dei Committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal Gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all'art. 14.

ART. 17 - SISTEMA INFORMATIVO AREA SOCIO-SANITARIA

Le parti assumono il sistema informativo area socio-sanitaria quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli ospiti e risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.

Il Gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell'ambito del Sistema informativo-operativo area socio-sanitaria.

Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo del modulo informatico area socio-sanitaria STRUTTURE disabili rendendovi disponibili i seguenti dati:

-l'accesso/dimissione dell'utente in struttura;

-le rilevazioni mensili, trimestrali e annuali del flusso informativo regionale FAR;

-la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate al fine di facilitare la gestione del presente contratto come, ad esempio: rilevazione presenze/ assenze degli ospiti, rilevazione ore erogate del personale infermieristico e della riabilitazione;

Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativo-operativo area socio-sanitaria, garantendo:

-l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;

-il recepimento degli aggiornamenti che saranno via via proposti;

-la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;

-la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull'andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale.

L'assolvimento dei debiti informativi locali e regionali è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione. L'eventuale mancato assolvimento nei tempi richiesti dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250,00.

Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a € 500,00 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il Soggetto Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.

Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all'accertata inadempienza del Gestore.

L'applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza, con la previsione di un termine congruo per la presentazione di controdeduzioni da parte del Gestore.

Il Gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il gestore si impegnerà all'utilizzo dello specifico Modulo informatico in fase di attivazione nell'ambito del

sistema informativo area socio-sanitaria. Saranno definite, attraverso l'adozione di uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo, specificando sin d'ora che all'atto della adozione in via definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della fatturazione costituendo, quindi, condizione indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.

ART.18– RESPONSABILITÀ

1. I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal Gestore nell'espletamento del servizio che forma oggetto del presente contratto e non possono essere chiamati a rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.

2. Il Gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza nel caso in cui sia chiamata a rispondere per danni a persone o cose provocati nello svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione del danno da parte della Committenza ex art. 2055 Cod. Civ..

3. Salvo quanto prescritto dall'art. 1676 C.C. e dal secondo comma dell'art. 29 DLgs. 276/2003, tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dal Gestore per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono a carico dello stesso, il quale ne risponderà in termini di legge.

ART. 19– NORME ANTIMAFIA E PANTOUFLAGE

1. Il soggetto gestore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010 n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle prestazioni ordinate da parte della committenza.

2. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente contratto di servizio il soggetto produttore comunica che i pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente esistente come sotto identificato e che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato le seguenti persone fisiche:

[REDACTED]

Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata alla committenza.

Il soggetto gestore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il soggetto gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 20 - ELEZIONE DEL FORO

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.
3. Foro competente è quello di Ferrara.
4. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21- PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che ciascuna di esse, alla luce delle finalità perseguite, mantiene la titolarità del trattamento dei dati svolti e, pertanto, laddove necessario, comunica i dati, anche particolari, alle altre sulla base delle condizioni di liceità di cui agli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento.

2. Tutte le parti si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22- SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo, se dovute, sono a carico del Gestore. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 parte II della tariffa allegata al DPR 131/1986. La registrazione in caso d'uso è a carico del richiedente.

ART. 23- NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Si conviene che eventuali integrazioni o modificazioni al contratto di servizio dipendenti da aggiornamenti normativi e da provvedimenti assunti dalla Regione Emilia-Romagna, anche in materia tariffaria, ovvero dalla riprogrammazione annuale dei volumi di attività, dalla rideterminazione del costo del servizio, saranno formalizzati tra i contraenti, senza necessità di riscrittura del presente contratto. Non comporteranno la sottoscrizione di un nuovo contratto ma saranno operative successivamente alla formalizzazione della proposta di adeguamento da parte della Committenza e della relativa accettazione da parte del Gestore.

Analogamente si procederà anche per aspetti interpretativi o integrativi delle clausole contrattuali.

Il contratto redatto elettronicamente su supporto informatico non modificabile, in pagine 46 (quarantasei), sottoscritto dalle parti nelle suddette qualità e come di seguito mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante "dispositivo di firma" idoneo del quale, prima della sottoscrizione è stata preventivamente accertata la validità e l'efficacia temporale I suddetti componenti appongono le proprie firme digitali sul file costituente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Letto, approvato, sottoscritto

Per il Comune di Ferrara

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Lucia Bergamini
f.to digitalmente

Per AZIENDA USL DI FERRARA

Il Direttore Distretto Centro Nord

Dott. Renato Cardelli
f.to digitalmente

Il Direttore Distretto Centro Ovest

Dott.ssa Annamaria Ferraresi

f.to digitalmente

Per Serena Soc. Coop. Sociale ONLUS- Gestore

Il Presidente e Legale Rappresentante Claudio Dusi

f.to digitalmente